

TI_GERICHTE 30.2022.10 vom 12. Juli 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-07-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2022.10_d20170712

FR: TI_GERICHTE 30.2022.10 du 12 juillet 2017

IT: TI_GERICHTE 30.2022.10 del 12 luglio 2017

Regeste

Restituzione di rendite indebitamente percepite. Verifica se assicurato ha debitamente informato Agenzia comunale AVS che ha divorziato e se in Ticino le Agenzie comunali AVS vanno ritenute come parte organizzativa della Cassa cantonale di compensazione. "Ciò che sa l'Agenzia lo sa anche la Cassa"

Erwägungen

E. 2

LPGA (cfr. consid. 7.1) né il dovere generale di fedeltà derivante dal contratto di lavoro (cfr. consid. 7.2) comportano l'obbligo per i collaboratori di un assicuratore sociale di utilizzare nell'attività ufficiale quanto appreso a titolo privato. Le conoscenze acquisite in ambito privato non erano dunque in grado fin dall'inizio di far scattare il termine di prescrizione di un anno ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 seconda frase LPGA. Poiché il ricorrente stesso non ha rispettato l'obbligo di notifica (cfr. consid. 4), gli organi dell'AVS sono venuti a conoscenza solo attraverso i canali ufficiali, nel settembre 2011 (quando sono stati verificati i dati di stato civile), del nuovo matrimonio del beneficiario della rendita per vedovi. La richiesta di rimborso ordinata il 27 settembre 2011 è stata quindi chiaramente emessa entro il termine di prescrizione relativo di un anno, motivo per cui il ricorrente deve restituire un totale di Fr. 70'890.- quale rendita percepita illegalmente (cfr. consid. 8). 2.10. A norma dell'art. 65 cpv. 2 LAVS, di regola, le Casse di compensazione cantonali devono avere un'agenzia in ogni Comune. Qualora le circostanze lo giustificano, può essere istituita un'agenzia unica per più Comuni. Secondo l'art. 115 cpv. 2 OAVS, i Cantoni possono affidare la gestione delle agenzie ai Comuni, se essi stessi rispondono dei danni a norma dell'art. 78 cpv. 1 LPGA nonché dell'art. 70 cpv. 1 LAVS, causati da funzionari o impiegati comunali, garantiscono rapporti diretti tra la cassa di compensazione e i Comuni e conferiscono alla cassa di compensazione il diritto di impartire istruzioni e ordini alle agenzie. L'art. 116 cpv. 1 OAVS dispone che alle agenzie comunali delle casse di compensazione cantonali incombono in ogni caso i compiti seguenti: a. dare informazioni; b. ricevere e trasmettere la corrispondenza; c. distribuire i moduli e i testi legali; d. collaborare al regolamento dei conti; e. collaborare all'assunzione dei documenti necessari per la fissazione delle rendite straordinarie; f. collaborare all'accertamento delle condizioni di reddito e di sostanza delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e delle persone che non esercitano un'attività lucrativa; g. collaborare all'assoggettamento di tutte le persone tenute al pagamento dei contributi. Alle agenzie comunali possono essere affidati altri compiti. Il Decreto legislativo di applicazione della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti del 28 gennaio 1948 (RL 851.100), entrato in vigore il 30 marzo 1948, prevede l'istituzione della Cassa cantonale di compensazione all'art. 1 e all'art. 2 enumera la sua organizzazione e i suoi compiti. L'art. 3 concerne le

Agenzie comunali AVS e dispone: " In ogni comune del Cantone è istituita un'agenzia comunale della cassa. La gestione dell'agenzia è affidata ad un gerente nominato dal municipio a norma della legge organica comunale, e sotto la sua sorveglianza e responsabilità. La nomina può essere condizionata all'esito di un esame di idoneità davanti ad una speciale commissione nominata dal Consiglio di Stato. Se l'agenzia comunale non funziona regolarmente, la direzione della cassa ne informa il municipio invitandolo a rimediare alle insufficienze constatate. Se il municipio non prende le necessarie misure, la direzione della cassa deferisce il caso al dipartimento competente, il quale potrà affidare la gestione dell'agenzia ad altre persone a spese del comune.". I compiti dell'agenzia comunale sono elencati all'art. 6. Secondo questo disposto, le agenzie: a) provvedono a rimettere i moduli e le comunicazioni che li concernono alle persone tenute a pagare le quote ed agli assicurati nel territorio del comune; b) ricevono i conteggi e riscuotono le quote da parte di determinate categorie di persone ed assicurati, come alle particolari istruzioni emanate dalla direzione della cassa; c) si assicurano che tutte le persone tenute a pagare le quote e tutti gli assicurati nel comune affiliati alla cassa siano in regola con i versamenti, diffidano i ritardatari ed informano la direzione della cassa. A questo scopo esse tengono un elenco di tutte le persone astrette a pagare le quote e di tutti gli assicurati, compresi quelli che sono affiliati ad un'altra cassa; d) tengono la registrazione delle loro entrate conformemente alle istruzioni della direzione della cassa e ogni mese, all'atto della presentazione delle distinte, versano alla cassa gli importi percepiti; e) forniscono agli interessati le necessarie informazioni; f) collaborano alla riunione dei documenti necessari per la determinazione delle rendite transitorie; g) collaborano alla determinazione del reddito delle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e di quelle che non esercitano un'attività lucrativa; h) collaborano all'assoggettamento di tutte le persone tenute a pagare le quote.

2.11. A livello ticinese, quindi, non risulta esservi una norma, come nel Canton Berna, che preveda per le Agenzie comunali AVS il compito di notificare alla Cassa cantonale di compensazione ogni modifica significativa concernente la situazione personale degli assicurati o comunque una disposizione simile secondo cui le Agenzie comunali AVS hanno l'obbligo di comunicare alla Cassa cantonale di compensazione delle modifiche intervenute dopo la richiesta delle prestazioni. In questo senso, per il TCA le Agenzie comunali AVS non vanno ritenute come una parte organizzativa della Cassa di compensazione del Cantone Ticino dislocate sul territorio e quindi dell'istituto assicurativo ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 prima frase della LPGA. L'art. 116 cpv. 1 in fine OAVS ha previsto che alle Agenzie comunali possono essere affidati altri compiti oltre a quelli elencati in quella sede ed è ciò che ha legiferato, a livello cantonale, il Gran Consiglio ticinese con il Decreto del 1948. Tuttavia, i compiti indicati all'art. 6 del predetto Decreto legislativo risultano essere, almeno parzialmente, dei compiti obsoleti, non più attuali, che non rispecchiano la reale situazione e quindi le attività che le Agenzie comunali AVS svolgono effettivamente. La maggior parte di questi compiti sono rimasti solo teorici, mentre nella pratica i dipendenti delle Agenzie comunali AVS si occupano di altre mansioni. Un aggiornamento di questi compiti sarebbe perciò auspicabile, cosicché l'attività concretamente svolta dalle Agenzie comunali AVS ticinesi sia debitamente supportata da una norma legale. Nella fattispecie, benché la Cassa di compensazione abbia riconosciuto, nella decisione impugnata, che " l'errore dell'agenzia comunale AVS di _____ (organo della Cassa; cfr. art. 115 OAVS) è stato commesso nel 2018 quando non ha portato a conoscenza della Cassa il fatto che l'assicurato avesse divorziato " (doc. A punto 4.1), a differenza che nel Canton Berna, non v'è qui alcuna base legale che qualifichi le Agenzie

comunale AVS in Ticino come " organo della Cassa cantonale di compensazione ". Neppure v'è un'attribuzione, fra le varie mansioni, che dette Agenzie debbano comunicare alla Cassa cantonale di compensazione le modifiche personali degli assicurati. Così stando le cose, non si può pertanto concludere che vi sia stato un errore da parte dell'Agenzia comunale AVS nel non avere informato la Cassa di compensazione dell'avvenuto divorzio dell'assicurato. Da quanto precede discende che l'omissione, da parte dell'Agenzia comunale AVS, di notificare alla Cassa CO 1 la comunicazione avuta dal controllo abitanti del Comune (e non direttamente dall'assicurato) dell'avvenuto divorzio del ricorrente appena ne è venuta a conoscenza il 2 agosto 2018, non neutralizza la violazione dell'obbligo di informare commessa dall'assicurato. L'insorgente ha infatti comunicato direttamente soltanto all'Ufficio controllo abitanti del suo Comune che ha divorziato il _____ 2018. Egli si è però rivolto a un'autorità incompetente, visto che la fissazione delle rendite è di esclusiva competenza delle Casse di compensazione (art. 63 cpv. 1 lett. b LAVS). Di conseguenza, l'autorità amministrativa a cui l'assicurato ha segnalato la modifica delle condizioni personali non può essere considerata quale autorità incaricata anche dell'attuazione della LAVS. La conoscenza di un organo amministrativo non competente in materia non può far scattare il termine di prescrizione di un anno previsto dall'art. 25 cpv. 2 LPGA (DTF 140 V 521 consid. 3; STF 9C_276/2012 del 14 dicembre 2012, consid. 5.1 = DTF 139 V 6 = SVR 2013 AHV Nr. 7). Considerato che il ricorrente non ha rispettato l'obbligo di notifica e che l'omissione dell'Agenzia comunale AVS è ininfluente, si deve concludere che la Cassa di compensazione è venuta a conoscenza del divorzio dell'assicurato soltanto attraverso i canali ufficiali, nel novembre 2021, con la " Richiesta di ripartizione dei redditi in caso di divorzio (splitting) " formulata dalla sua ex moglie. Ne consegue che la decisione di restituzione del 3 marzo 2022 è stata quindi chiaramente emessa entro il termine di prescrizione relativo - sia esso di un anno o di tre anni (art. 25 cpv. 2 LPGA nella vecchia e nella nuova versione) -, motivo per cui il ricorrente deve restituire l'importo di Fr. 11'427.-, non contestato come tale, quale rendita di vecchiaia percepita illegalmente. 2.12. Alla luce delle considerazioni esposte, non deve pertanto essere qui esaminato se l'amministrazione ha violato il diritto di essere sentito dell'insorgente per non avere prolungato il termine per inoltrare opposizione contro la predetta decisione e quindi per non avere potuto richiamare e consultare l'incarto relativo agli assegni di famiglia. Trattandosi, anche in questo caso, come per l'Ufficio controllo abitanti, di un'autorità incompetente a fissare le rendite di vecchiaia, una eventuale conoscenza da parte della Cassa CO 1 - Servizio assegni familiari del secondo divorzio dell'interessato non avrebbe comunque giovato a quest'ultimo. Quanto al postulato richiamo dell'incarto AVS relativo all'ex moglie del ricorrente, va qui osservato che la summenzionata richiesta di splitting formulata dall'ex coniuge, trattandosi di un documento importante atto a modificare la situazione del beneficiario della rendita, è stata inserita nell'incarto concernente l'assicurato. Infatti, questa richiesta ha fatto scattare la procedura di ricalcolo del diritto alla rendita di vecchiaia del ricorrente e, contemporaneamente, pure quella di restituzione delle prestazioni indebitamente ricevute. Se nell'incarto dell'ex moglie vi fossero state altre informazioni utili al riguardo, sarebbe stato nell'interesse della Cassa stessa farle emergere in precedenza e quindi ricalcolare, prima del 3 marzo 2022, il diritto dell'assicurato alla rendita, essendo inferiore all'importo che a quel momento gli era riconosciuto e versato. Non si fa dunque luogo al richiamo dell'incarto richiesto. 2.13. In queste condizioni, il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione impugnata integralmente confermata. Portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari,

il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. f bis LPGA). Sul tema, cfr. anche STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo, cfr. Ares Bernasconi, *Actualités du TF*, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

E. 2.3

. In concreto, il 10 novembre 2021 (doc. 15) l'amministrazione, con la " Richiesta di ripartizione dei redditi in caso di divorzio (splitting) " presentata dall'ex moglie dell'assicurato, è venuta a conoscenza di un fatto nuovo, ossia il divorzio del ricorrente, pronunciato dal Pretore il _____ 2018, la cui sentenza è cresciuta incontestata in giudicato il _____ 2018 (doc. 15). La Cassa ha pertanto dovuto ricalcolare la rendita AVS sulla base dello splitting dei redditi anche del secondo matrimonio per il periodo dal 2001 (anno seguente il matrimonio) al 2016 (anno precedente il diritto alla rendita di vecchiaia), conformemente all'art. 29 quinquies cpv. 3 lett. c e cpv. 4 lett. a LAVS. Con la decisione del 3 marzo 2022 ha stabilito un diritto inferiore alla rendita di vecchiaia dal 1° agosto 2018 al 28 febbraio 2022 e ha quindi chiesto all'assicurato la restituzione di Fr. 11'247.- per prestazioni versate in eccesso in quel periodo, corrispondenti alla differenza tra le prestazioni a cui ha diritto l'insorgente, pari a Fr. 90'663.- ([Fr. 2'087 x 5] + [Fr. 2'105 x 24] + [Fr. 2'122 x 14]) e le prestazioni effettivamente versategli, pari a Fr. 102'090.- ([Fr. 2'350 x 5] + [Fr. 2'370 x 24] + [Fr. 2'390 x 14]). Nella decisione impugnata l'amministrazione ha sostenuto sia che la rendita è stata versata sulla base di una decisione errata, non avendo effettuato un nuovo calcolo della prestazione a seguito del divorzio del 2018, sia che la correzione riveste una notevole importanza. Essa ha quindi implicitamente riesaminato la decisione di attribuzione della rendita di vecchiaia. La decisione del 12 luglio 2017 è per contro corretta. Infatti, a quell'epoca l'insorgente era ancora sposato e il suo diritto alla rendita di vecchiaia è stato dunque calcolato senza lo splitting dei redditi. Come a buon diritto sostenuto dall'assicurato, detta decisione non è pertanto manifestamente errata e non può di conseguenza essere sottoposta a una riconsiderazione. La Cassa ha così proceduto alla revisione delle decisioni informali successive alla crescita in giudicato della sentenza di divorzio (DTF 129 V 110; STF 8C_366/2019 dell'8 luglio 2019) - la restituzione di prestazioni indebitamente percepite è possibile, giusta l'art. 25 cpv. 1 LPGA, indipendentemente dalla questione di sapere se sono state corrisposte mediante decisione formale o informale (SVR 2011 IV Nr. 24) - e con le quali ha continuato a versare all'assicurato la rendita. Gli importi di Fr. 28'200.- nel 2018 (doc. 11), di Fr. 28'440.- nel 2019 (doc. 12), di Fr. 28'440.- anche nel 2020 (doc. 13) e di Fr. 28'680.- nel 2021 (doc. 19), sono stati in effetti calcolati senza tenere conto del fatto nuovo emerso, ossia dello scioglimento del secondo matrimonio, non essendo, allora, la Cassa CO 1, a conoscenza della modifica dello stato civile del ricorrente. Non va del resto dimenticato che, di principio, prestazioni ottenute indebitamente vanno restituite indipendentemente dalla colpa dell'assicurato. Occorre, infatti, ristabilire l'ordine legale (STF 9C_328/2015 del 23 settembre 2015, consid. 1, con rinvio alla DTF 122 V 134). Ne segue che, di principio, constatato quindi il riconoscimento di prestazioni non dovute a seguito di un fatto nuovo, a giusta ragione l'amministrazione ha chiesto, a norma dell'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA, la restituzione dell'importo indebitamente percepito dopo avere proceduto alla revisione delle predette decisioni informali . 2.4. Litigioso, fra le parti, è il principio stesso della restituzione, visto che, d'avviso del ricorrente, il termine annuo di perenzione di cui all'art.

25 cpv. 2 LPGA sarebbe ampiamente decorso quando il 3 marzo 2022 è stato emesso l'ordine di restituzione, avendo la Cassa di compensazione avuto conoscenza già il 2 agosto 2018 del cambiamento del suo stato civile per il tramite della sua Agenzia comunale AVS. Occorre quindi esaminare se questa decisione sia tempestiva. Come visto, per l'art. 25 cpv. 2 1a frase LPGA nel tenore fino al 31 dicembre 2020, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Dal 1° gennaio 2021, questo diritto si estingue tre anni dopo che l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Nella sentenza pubblicata in SVR 2020 IV Nr. 15, il Tribunale federale ha ricordato che l'inizio del termine di perenzione relativo di un anno corrisponde al giorno in cui l'assicuratore, dando prova della necessaria e ragionevole attenzione, avrebbe dovuto riconoscere l'errore ed in cui sono adempiuti i presupposti della restituzione (cfr. consid. 3.1). Secondo la giurisprudenza, la restituzione non è limitata alle prestazioni cresciute in giudicato. In caso di necessità di ulteriori accertamenti giudizialmente accertata, il termine di perenzione relativo di un anno inizia a decorrere, al più presto, quando l'Ufficio viene a conoscenza degli esiti definitivi degli accertamenti sui quali si fonda la decisione che pone fine alla procedura contenziosa di rendita (cfr. consid. 3.2). Nel caso in cui la restituzione venga fatta valere nei termini e nella forma corretta, il termine per la sua determinazione è salvaguardato una volta per tutte, anche se la corrispondente decisione debba essere successivamente annullata e sostituita da una nuova materialmente corretta (cfr. consid. 4.2). Nella DTF 146 V 217, pubblicata in SVR 2020 IV Nr. 53, l'Alta Corte ha trattato il tema della ripartizione dei compiti tra Ufficio AI e la Cassa di compensazione (cfr. consid. 3.2) e ha affermato che nel caso in cui sia necessaria la collaborazione tra Ufficio AI e Cassa di compensazione a proposito della fissazione, della soppressione e della restituzione della rendita d'invalidità, per l'inizio della decorrenza del termine basta che uno degli organi di esecuzione competenti abbia conoscenza del diritto alla restituzione (cfr. consid. 3.3). Qualora un preavviso non sia stato emanato dall'Ufficio assicurazione invalidità, ma dalla Cassa non competente in materia, ciò non comporta la salvaguardia del termine di perenzione per la restituzione (cfr. consid. 3.4). Come rammentato dal Tribunale federale con sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 al considerando 3.2.1 (cfr. anche DTF 146 V 217; sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 e sentenza 9C_663/2014 del 23 aprile 2015), il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 146 V 217; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; DTF 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Se l'amministrazione dispone di indizi che lasciano supporre l'esistenza di un importo da restituire, ma che gli elementi disponibili non sono ancora sufficienti per stabilirne il fondamento, essa deve procedere, in un tempo ragionevole, ai necessari accertamenti. Se essa omette di farlo, l'inizio del termine di perenzione deve essere fissato al momento in cui sarebbe stata in grado di emettere una decisione di restituzione se avesse fatto prova dell'attenzione che si poteva ragionevolmente attendersi da essa. Per contro, se risulta già dagli elementi agli atti che le prestazioni in questione sono state versate indebitamente, il termine di prescrizione inizia a decorrere senza che si debba accordare all'amministrazione

del tempo per procedere a degli accertamenti supplementari. Il termine annuo di perenzione comincia dunque in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1; sentenza 8C_799/2017 dell'11 marzo 2019, consid. 5.4; sentenza 9C_454/2012 del 18 marzo 2013, consid. 4 non pubblicato in DTF 139 V 106; consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). Se per l'assegnazione (e il pagamento: cfr. sentenza 9C_276/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 5.1 = DTF 139 V 6) della prestazione o per l'esame del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V 431 consid. 3a; 112 V 180 consid. 4c; RCC 1989 pag. 558). In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 146 V 217; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Nel concretare questi principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria, ma soltanto quando, in un momento successivo, subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (STFA I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2). 2.5. Occorre dunque verificare se la Cassa di compensazione ha fatto tempestivamente valere la pretesa di restituzione di prestazioni indebitamente percepite quando ha emesso la decisione nel marzo 2022. In concreto la Cassa è venuta a conoscenza dello scioglimento del matrimonio il 10 novembre 2021 (doc. 15), quando la ex moglie dell'assicurato ha compilato il formulario per la " Richiesta di ripartizione dei redditi in caso di divorzio (splitting) ", a cui ha allegato la sentenza di divorzio emessa il _____ 2018 dal Pretore _____, che è cresciuta incontestata in giudicato il _____ 2018. Il 3 marzo 2022 la Cassa di compensazione ha quindi emanato la decisione formale, con cui ha stabilito sia il nuovo diritto alla rendita dal 1° agosto 2018 sia l'importo da restituire. Detta decisione è pertanto manifestamente tempestiva, senza che sia necessario esaminare in concreto quale termine relativo (un anno secondo l'art. 25 cpv. 2 prima frase LPGa in vigore fino al 31 dicembre 2020 o 3 anni giusta l'art. 25 cpv. 2 prima frase LPGa in vigore dal 1° gennaio 2021), vada applicato. 2.6. L'insorgente ha tuttavia sostenuto di essere in buona fede, poiché sarebbe spettato ad altre autorità notificare alla Cassa il suo divorzio, visto che egli ne ha dato subito debitamente comunicazione all'Ufficio controllo abitanti del suo Comune che, a sua volta, ha informato l'Agenzia

comunale AVS. Quest'ultima ha riconosciuto di esserne è venuta a conoscenza il

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.